

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/REGGINA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante ad € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5000,00 INFLITTA AL CALCIATORE QUAGLIARELLA FABIO SEGUITO GARA NAPOLI/PARMA DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 262 del 12.4.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI SALERNITANA/GALLIPOLI DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 263 del 13.4.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DEL 18.4.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 268 del 20.4.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

4) RICORSO SIG. IODICE GIUSEPPE (DIRETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETTERA A) PARAGRAFO VII) N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. - nota n. 6172/1062pf09-10/SP/blp del 25.3.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 19.4.2010)

La C.G.F. sospende il giudizio e dispone che il ricorrente produca entro il termine del 5.5.2010 la procura notarile corredata da eventuali atti aggiuntivi che evidenzino limiti al potere di rappresentanza, segnatamente quanto alla disponibilità delle risorse economiche della società al fine degli adempimenti degli obblighi contributivi.

Fissa per la discussione, l'udienza del 7.5.2010 ore 13,30.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete